

## COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 30/2021

Estratto del processo verbale della seduta n. 8 del 14/09/2021

Oggetto: Definizione della controversia XXXX/Fastweb S.p.A.  
(GU14/428429/2021)

Presiede il Presidente

Mario Trampus

Sono presenti:

il Vice Presidente

Antonella Eloisa Gatta

il componente

Cristina Vescul

Verbalizza

Roberta Sartor

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l'Accordo Quadro 2018 tra Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, del 28 novembre 2017, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, stipulata tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 27 dicembre 2017, come prorogata dalla delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio delle funzioni delegate in materia di comunicazioni, tra l'Autorità e il Corecom del Friuli Venezia Giulia sottoscritta nel dicembre 2017 ed in particolare l'art.5,c.1, lett. e) sulla "definizione delle controversie”;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)*” in particolare l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale “il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell’Autorità, ad esso delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all’articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53”;

VISTA l’istanza della XXXX del 27/5/2021 acquisita con protocollo n. 0243107 del 27/5/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante.**

La società ricorrente, nell'istanza avanzata nei confronti di Fastweb S.p.a., rappresenta quanto segue: "contratto disdetto nel 5 giugno 2021".

In base a ciò chiede: "cessazione immediata e storno di tutte le fatture pagate. La cessazione è stata effettuata, ma attendo il rimborso di tali fatture".

Quantifica i rimborsi/indennizzi per la mancata lavorazione disdetta sull'utenza XXXX nell'importo complessivo di euro 1.000,00".

### **2. La posizione dell'Operatore.**

L'Operatore nella memoria difensiva evidenzia che l'istante, dal contratto attivato in data 20/02/2020, ha effettuato la richiesta di recesso tramite PEC del 16/02/2021, per effetto della quale il contratto è stato risolto nel mese di marzo 2021. A comprova di quanto dichiarato, Fastweb deposita in atti la comunicazione PEC contenente la richiesta di recesso ed evidenzia che alcun reclamo è stato ricevuto in ordine a un presunto recesso esercitato precedentemente alla data del 16/02/2021. Ritiene pertanto infondate le richieste esposte dalla parte istante e richiede il rigetto dell'istanza

### **3. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non è meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.

In primo luogo rileva la modalità di redazione dell'istanza, priva di alcun elemento probatorio atto a supportarne la fondatezza nonostante la specifica richiesta di integrazione formulata in data 03.08.21 da questa Autorità alla quale parte istante non ha dato seguito.

Nel caso di specie, si assiste al mancato assolvimento del minimo onere di allegazione in atti di elementi sufficienti per valutare la condotta posta in essere dall'operatore, e la mancata produzione delle fatture contestate non consentirebbe nemmeno una precisa quantificazione dell'importo di cui l'utente chiede il rimborso ovvero lo storno. Non risulta, quindi, assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., a mente del quale *"chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*. L'onere di provare un fatto, ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (*onus probandi incumbit ei qui dicit*): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve, quindi, dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.

Ciò premesso, non avendo la parte istante né con l'istanza di conciliazione, né con quella di definizione e neppure con un qualsivoglia riscontro alle apposite e corrispondenti richieste istruttorie dell'ufficio o in replica alla memoria avversaria, assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente volto a dimostrare di aver inviato al proprio operatore la richiesta di chiusura del contratto nella data asserita nell'istanza, né il reclamo per la mancata lavorazione della disdetta de qua, alcuna responsabilità può essere addebitata alla parte convenuta per la prosecuzione della fatturazione fino alla chiusura del contratto a seguito della disdetta del 16.02.2021 prodotta tra l'altro da Fastweb.

Tutto ciò premesso, in fatto e diritto

**DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. di rigettare l'istanza avanzata dalla XXXX nei confronti di Fastweb S.p.a..

**2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Co.Re.Com FVG e dell'Autorità.

Il direttore  
del Servizio Organi di garanzia  
Roberta Sartor

Il presidente  
Mario Trampus

*Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.*